

COMUNE DI RECOARO TERME

PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Ragioneria – Tributi



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2008

Versamento 2008 – Dichiarazione 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.g.s. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale generale delle entrate;

Visto il Regolamento comunale relativo all'imposta comunale sugli immobili;

Viste la deliberazione n. 14 del 13.2.2008 che ha stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008;

INFORMA

che per l'anno 2008 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti modalità:

PAGAMENTI

Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2008 deve essere effettuato in due rate:

- la prima entro il 16 giugno, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, determinata con riferimento all'aliquota e alle detrazioni in vigore nell'anno 2007;
- la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed alle detrazioni applicabili nel 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente può comunque provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel 2008.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 88723572 intestato a "EQUITALIA NOMOS SPA RECOARO TERME-VI-ICI" utilizzando i nuovi bollettini. In alternativa i versamenti possono essere effettuati tramite il modello F24.

I versamenti non sono dovuti per importi inferiori a 4 Euro. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sul sito www.comune.recoaroterme.vi.it è disponibile il calcolo dell'I.C.I. e la stampa del fac-simile del bollettino e del modello F24.

ALIQUEOTE

Aliquota per abitazione principale (compresa una sola pertinenza) ESENZIONE (*)

Aliquota per gli altri fabbricati e terreni edificabili 7,0 PER MILLE

(*) D.l. 27 maggio 2008, n. 93

ABITAZIONE PRINCIPALE (per cui è stabilita l'esclusione dal 1.1.2008)

Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente.

Si considera, inoltre, quale abitazione principale:

- alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
- unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Si considera quale abitazione principale l'unità immobiliare concessa a parenti in linea retta di 1° grado risultante da atto scritto di comodato anche se non regolarmente registrato, purché sia da questi utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione decorre dalla data di concessione, la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° gennaio dell'anno in cui l'atto di comodato è presentato all'Ufficio Tributi.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

E' ammessa al beneficio dell'aliquota ridotta per abitazione principale una sola pertinenza per abitazione.

AREE EDIFICABILI

Il Comune di Recoaro Terme con deliberazione n. 68 del 16.5.2001 ha stabilito il valore minimo di riferimento da attribuire alle aree edificabili situate nel suo territorio; i valori minimi già aggiornati con precedenti deliberazioni n. 46 del 9.4.2003, n. 13 del 28.1.2004, n. 9 del 26.1.2005, n. 20 del 15.2.2006 e n. 30 del 21.2.2007 devono essere ulteriormente aggiornati per l'anno 2008 nella misura del 2,6% (delibera n. 17 del 13.2.2008).

Coloro che finora non hanno utilizzato il valore minimo stabilito dal Comune possono chiedere informazioni presso l'Ufficio Tributi.

FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

DICHIARAZIONE ANNO 2007

Le dichiarazioni vanno presentate entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi 2007 utilizzando gli appositi moduli ministeriali. Non è dovuta la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico.

L'Ufficio Tributi del Comune rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 0445 793333).

Recoaro Terme, 30 maggio 2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Peripolli dott. Dario)